

Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio della Valle, dall'Assemblea dei consiglieri regionali in data 19 dicembre 1980 e successivamente modificato in data 15 dicembre 1982, 2 maggio 1985 e 12 novembre 1986*.

(...)

Art. 6

Alla morte del Consigliere, hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità il coniuge superstite o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore ai 18 anni e, in mancanza di questi, i genitori quando risulti in modo certo che essi erano con lui conviventi ed a suo carico.

Hanno altresì diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità gli orfani che, pur avendo superato il diciottesimo anno di età, frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, e gli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria, che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

La convivenza ed il carico dei genitori debbono essere dichiarati dal Consigliere al momento dell'iscrizione alla Cassa ovvero al momento in cui il fatto viene a verificarsi.

L'assegno vitalizio di reversibilità è conseguibile nei seguenti casi:

a) se la morte è avvenuta dopo la cessazione del mandato consiliare, purché siano stati effettuati i periodi minimi di contribuzione di cui al precedente art. 3;

b) se la morte è avvenuta nel corso del mandato consiliare, qualunque sia il periodo di contribuzione al fondo;

c) se la morte è avvenuta dopo la concessione dell'assegno vitalizio.

In ogni caso, il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità del coniuge è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lui colpa.

Sono equiparati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, che alla morte del titolare dell'assegno vitalizio siano a carico di esso, perché inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto.

In caso di morte di padre e madre facenti entrambi parte del Consiglio regionale, agli orfani spetta il trattamento più favorevole agli effetti dell'assegno vitalizio di reversibilità.

L'accertamento di inabilità di cui al sesto comma del presente articolo è effettuato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 7

La misura dell'assegno vitalizio di reversibilità agli aventi causa è regolata nel modo seguente:

a) alla vedova o al vedovo il sessanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;

b) alla vedova o al vedovo, con un figlio a carico, il settanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;

c) alla vedova o al vedovo, con due figli a carico, il settantacinque per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;

d) alla vedova o al vedovo, con tre o più figli a carico, l'ottanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al coniuge defunto;

e) all'orfano di padre e madre, di età inferiore ai diciotto anni, il sessanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al genitore Consigliere;

f) se gli orfani, di età inferiore ai diciotto anni, sono due, il settanta per cento dell'assegno che sarebbe spettato al genitore Consigliere;

g) se gli orfani, di età inferiore ai diciotto anni, sono tre, il settantacinque per cento dell'assegno che sarebbe spettato al genitore Consigliere;

h) se gli orfani, di età inferiore ai diciotto anni, sono quattro o più, l'ottanta per cento dell'assegno che sarebbe spettato al genitore Consigliere;

i) al padre o alla madre il cinquanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al figlio;

l) ad entrambi i genitori il sessanta per cento dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato al figlio.

* Vedi articolo 29, comma 3, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

Nei casi di cui alle lettere f), g), h) e l) l'assegno vitalizio di reversibilità viene ripartito in parti eguali fra tutti gli aventi diritto.

Se uno di essi decede, o perde altrimenti il diritto, la misura dell'assegno vitalizio di reversibilità viene calcolata nuovamente, secondo le norme soprariportate, in base alla nuova situazione.

Nei casi di cui alle lettere e), f), g) e h) l'assegno vitalizio di reversibilità spetta anche ai figli maggiorenni, qualora siano riconosciuti inabili al lavoro in modo permanente ed assoluto.

Qualora ricorrano gli estremi di cui al punto b) dell'articolo 6, l'assegno vitalizio di reversibilità è calcolato, secondo le percentuali fissate dal primo comma del presente articolo, sulla base di un periodo di contribuzione di anni 5, qualora il decesso dell'iscritto sia sopravvenuto prima che il medesimo avesse maturato il periodo minimo di contribuzione; negli altri casi, l'assegno è calcolato sulla base dell'effettivo periodo di contribuzione. L'importo dell'assegno così calcolato viene maggiorato del 10%.

(...)